

Fideiussione autonoma, clausola ABI e decadenza del creditore

La Cassazione su schema ABI, garanzia a prima richiesta e decadenza semestrale

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Obbligazioni e contratti 25 Settembre 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 25 settembre 2026: L'ordinanza n. 21402 del 23 giugno 2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta l'incidenza della nullità parziale delle clausole dello schema ABI sull'obbligo del creditore di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. I giudici di legittimità chiariscono che, pur determinando la nullità antitrust la reviviscenza del termine semestrale legale, la presenza nel contratto di una clausola «a prima richiesta» è indicativa, salvo prova contraria, della natura autonoma della garanzia: ne deriva che l'onere impeditivo della decadenza è validamente assolto con una mera iniziativa stragiudiziale di pagamento al garante, senza necessità di promuovere un'azione giudiziaria verso il debitore principale.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo analizza l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21402 del 23 giugno 2026 in tema di fideiussioni conformi allo schema standardizzato ABI del 2003 e decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. La Terza Sezione Civile ribadisce che la nullità delle clausole sanzionate dall'autorità antitrust è circoscritta alle singole pattuizioni illecite e non travolge l'intero negozio ove non sia provata la loro essenzialità nell'economia dell'affare. Con specifico riguardo alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., la pronuncia sancisce che la contemporanea pattuizione della garanzia a prima richiesta esonera il creditore dall'onere di instaurare un giudizio nei confronti del debitore principale entro sei mesi, risultando sufficiente una mera iniziativa stragiudiziale di adempimento indirizzata al garante per evitare la decadenza. L'indagine coordina il principio con la recente nomofilachia delle Sezioni Unite del 2026.

Abstract (English)

This article examines Italian Supreme Court order no. 21402 of June 23, 2026, concerning bank guarantee contracts mirroring the 2003 standardized ABI model and creditor forfeiture under Article 1957 of the Italian Civil Code. The Third Civil Section confirms that antitrust nullity is strictly partial,



affecting only the prohibited clauses unless the guarantor proves their essentiality to the overall contract. Regarding the clause derogating from Article 1957, the Court rules that the inclusion of a 'first demand' payment clause indicates the autonomous nature of the guarantee, relieving the creditor from having to initiate judicial proceedings against the primary debtor within the six-month statutory deadline: an out-of-court demand sent directly to the guarantor suffices to prevent forfeiture. The analysis harmonizes this ruling with recent 2026 United Sections jurisprudence.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Nullità speciale parziale:** la violazione dell'art. 2 della legge antitrust colpisce unicamente le clausole modellate sullo schema ABI, senza comportare l'invalidità dell'intero contratto ove non sia provata la loro essenzialità.
- **Efficacia della garanzia a prima richiesta:** la clausola «a prima richiesta» è indicativa (salvo prova contraria del garante) della natura autonoma della garanzia, escludendo l'onere per la banca di promuovere una causa giudiziale verso il debitore principale entro sei mesi.
- **Impedimento della decadenza:** nella garanzia autonoma la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è validamente evitata mediante una mera iniziativa stragiudiziale di pagamento indirizzata al garante.
- **Delimitazione probatoria:** il provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata nell'ambito del proprio perimetro temporale e oggettivo, degradando al di fuori di esso a elemento di prova da solo non autosufficiente.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti di garanzia bancaria contenenti clausole conformi allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ha natura parziale e non travolge l'intero negozio in difetto di prova dell'essenzialità della clausola nulla. La reviviscenza della disciplina legale dell'art. 1957 c.c. non impone al creditore di promuovere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione qualora il contratto rechi la clausola di pagamento «a prima richiesta», indicativa della natura autonoma della garanzia: in tale ipotesi, è sufficiente a impedire la decadenza della

garanzia una tempestiva iniziativa stragiudiziale di pagamento indirizzata direttamente nei confronti del garante.

01. L'intesa antitrust sullo schema ABI e la nullità speciale parziale

1.1 — Il quadro normativo: la legge antitrust e lo schema standardizzato ABI

La complessa evoluzione del contenzioso in tema di **garanzie bancarie omnibus** rappresenta uno dei terreni più dibattuti dell'ordinamento civile contemporaneo, collocandosi all'intersezione tra la tutela dell'ordine pubblico economico e la salvaguardia del credito commerciale. Con il noto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'Italia, operando in veste di autorità garante della concorrenza nel settore bancario, accertò l'anticoncorrenzialità dello **schema contrattuale di fideiussione omnibus** predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nell'ottobre 2002 e sottoposto a formale istruttoria dal novembre 2003, limitatamente a tre specifiche clausole destinate a regolare il rapporto di garanzia. Su tale assetto è da ultimo intervenuta la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21402 del 23 giugno 2026¹, la quale ha ribadito i confini dogmatici della nullità speciale e le sue dirette conseguenze applicative.

Il punto di riferimento fondamentale per l'inquadramento sistematico della materia è costituito dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 41994 del 30 dicembre 2021². Con tale sentenza, il massimo consesso nomofilattico ha composto un profondo contrasto interpretativo, statuendo che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli». Il principio affermato dalle Sezioni Unite valorizza la **tecnica rimediale conservativa**, sancendo che la patologia dell'intesa a monte non infetta in modo automatico l'intera pattuizione contrattuale a valle.

Invero, il regime della nullità parziale ex [art. 1419 c.c.](#) tutela il delicato equilibrio delle posizioni negoziali. Da un lato, viene reciso il legame con la pratica anticoncorrenziale espungendo le pattuizioni restrittive; dall'altro, viene garantita la **stabilità degli affidamenti creditizi**, evitando che la

caducazione integrale del negozio esponga gli istituti bancari alla dispersione ingiustificata delle garanzie patrimoniali acquisite a presidio delle erogazioni pecuniarie. In questo quadro sistematico, la relazione tra **fideiussione autonoma e decadenza del creditore** assume un rilievo centrale per la corretta gestione delle tutele giudiziali e stragiudiziali.

Resta, comunque, fermo che, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite del 2021 al paragrafo 2.18 della motivazione, la nullità colpisce unicamente le clausole riproduttive degli articoli 2, 6 e 8 dello schema standardizzato ABI, lasciando pienamente valide ed efficaci le restanti pattuizioni del regolamento negoziale, salva la prova a carico della parte interessata circa l'essenzialità delle clausole caducate nell'economia dell'affare.

1.2 — Le tre clausole censurate: reviviscenza, rinuncia ai termini e deroga all'art. 1957 c.c.

L'istruttoria dell'autorità di vigilanza del 2005 ha focalizzato la propria censura su tre disposizioni specifiche del modello ABI, ravvisandovi un **ingiustificato squilibrio contrattuale** a detrimento del garante. La prima pattuizione contestata concerne l'articolo 2 dello schema, recante la cosiddetta **clausola di reviviscenza**, in forza della quale il fideiussore è tenuto a rimborsare all'istituto di credito le somme che quest'ultimo abbia dovuto restituire a seguito dell'annullamento, dell'inefficacia o della revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. La seconda pattuizione censurata è rappresentata dall'articolo 8 dello schema, cosiddetta **clausola di sopravvivenza**, che prevede che, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisca comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

La terza clausola, centrale nella controversia affrontata dall'ordinanza n. 21402 del 2026, è costituita dall'articolo 6 del modello contrattuale ABI, recante la **deroga convenzionale all'art. 1957 c.c.**. In forza di tale pattuizione, i diritti della banca verso il fideiussore restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che l'istituto sia tenuto a escutere il debitore o il fideiussore entro i termini legali previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende espressamente derogato. La declaratoria di nullità di tale clausola fa riemergere la **disciplina codicistica suppletiva**, ripristinando il termine decadenziale di sei mesi previsto a tutela del garante.

Peraltro, la caducazione dell'articolo 6 dello schema uniforme non opera nel vuoto sistematico. Essa impone al giudicante una complessa operazione di **qualificazione del regolamento contrattuale**, dovendosi verificare se la fideiussione mantenga la struttura accessoria tipica della garanzia disciplinata dal codice civile, ovvero incorpori elementi propri del **contratto autonomo di garanzia**. La

presenza concomitante di ulteriori pattuizioni convenzionali incide in modo determinante sulla fisionomia delle tutele applicabili a favore delle parti contrattuali.

Resta, comunque, fermo che la nullità delle tre clausole ABI non comporta la caducazione automatica dell'intero rapporto fideiussorio. L'articolazione delle **clausole di reviviscenza e deroga** risponde a un disegno di protezione rafforzata dell'istituto finanziatore, la cui eliminazione chirurgica ripristina la **fisiologica reciprocità contrattuale** senza pregiudicare la validità delle obbligazioni pecuniarie assunte dal fideiussore verso la banca.

1.3 — La nomofilachia delle Sezioni Unite n. 24825 del 2026: perimetro probatorio

Il perimetro applicativo della nullità speciale antitrust è stato recentemente precisato dalle Sezioni Unite Civili con la fondamentale sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026³, pronunciata all'esito di un rinvio pregiudiziale formulato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Siracusa. Il collegio della nomofilachia ha statuito che «il provvedimento amministrativo costituisce prova privilegiata dell'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza esclusivamente nell'ambito del perimetro temporale e oggettivo che ne forma il proprio contenuto; al di fuori di tale perimetro, esso degrada a mero elemento di prova». Si veda sul punto l'esautivo [precedente approfondimento sulle fideiussioni conformi allo schema ABI](#) pubblicato su questa rivista.

La Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito è chiamato a compiere una puntuale **ricognizione della portata dell'accertamento amministrativo**, valutandone la proiezione temporale sia verso il passato sia verso il futuro. Al di fuori del perimetro temporale e oggettivo, il provvedimento della Banca d'Italia degrada a mero elemento di prova, da solo non sufficiente, da valutare unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie. Per le fideiussioni specifiche, incombe sulla parte che eccepisce la nullità l'onere di allegare e comprovare l'estensione dell'intesa illecita a tale diversa tipologia contrattuale.

Inoltre, la pronuncia n. 24825 del 2026 ha affrontato il profilo della clausola a prima richiesta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, laddove il negozio contenga tale pattuizione, la caducazione dell'articolo 6 dello schema ABI non intacca l'**efficacia della clausola a prima richiesta** qualora quest'ultima non risulti incisa da altre clausole contrattuali secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: ne discende che il creditore ha la facoltà di evitare la decadenza semestrale mediante l'invio di un'**istanza stragiudiziale di pagamento** rivolta al garante, senza necessità di promuovere un'azione giudiziaria contro il debitore principale.

Resta, comunque, fermo che la delimitazione dell'**efficacia probatoria qualificata** del provvedimento n. 55 del 2005 impone alle parti processuali un rigoroso assolvimento degli oneri di allegazione. Il regime sancito dalle Sezioni Unite impedisce che l'eccezione di nullità si trasformi in un automatismo privo di agganci temporali e oggettivi, consolidando il **principio di autoresponsabilità probatoria** nelle controversie bancarie.

02. L'ordinanza della Cassazione n. 21402 del 2026: garanzia autonoma e decadenza

2.1 — Il caso di specie: la pretesa monitoria e i motivi del ricorso

La vicenda fattuale giunta all'esame della Terza Sezione Civile nell'ordinanza n. 21402 del 2026 trae origine da una procedura monitoria promossa da una società cessionaria di crediti bancari contro due garanti. L'intimante aveva ottenuto dal Tribunale di Lecco un **decreto ingiuntivo di pagamento** per l'importo di un milione di euro, fondato su un contratto di fideiussione omnibus prestato a garanzia delle esposizioni debitorie derivanti da un contratto di conto corrente e da un mutuo fondiario intestati a una società costruttrice. I garanti intimati avevano proposto **opposizione al decreto ingiuntivo**, eccependo, tra le altre cose, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e la decadenza della creditrice dal diritto di escutere la garanzia a norma dell'art. 1957 c.c.

A seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale e della riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Milano, la domanda dei fideiussori veniva respinta per carenza probatoria. Interposto gravame, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3636 del 28 dicembre 2023, rigettava l'impugnazione. La corte territoriale riconosceva la conformità delle clausole agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI censurato, ma evidenziava che l'**invalidità antitrust** colpisce unicamente le singole clausole e non l'intero contratto; quanto alla decadenza, i giudici d'appello accertavano che l'esperimento di un tentativo stragiudiziale di pagamento mediante diffida inviata il 24 febbraio 2016 avesse impedito la decadenza, operando nel contesto di una garanzia connotata dalla formula del pagamento a semplice richiesta.

Avverso tale statuizione i fideiussori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo mezzo, i ricorrenti lamentavano violazione degli artt. 1419 c.c. e 2 L. 287/1990 per non aver la corte d'appello ravvisato la nullità parziale di tutte le clausole riproduttive dello schema ABI e per

omessa rilevazione officiosa; con il secondo motivo, deducevano vizio di motivazione apparente e contraddittoria sull'individuazione delle clausole contestate; con il terzo motivo, sostenevano che la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. imponesse al creditore la **promozione di un'azione giudiziale** contro il debitore principale entro sei mesi, non potendo una mera comunicazione stragiudiziale evitare la decadenza.

Resta, comunque, fermo che il ricorso proposto dai garanti poneva al centro del sindacato di legittimità la **qualificazione giuridica dell'istanza** richiesta dall'art. 1957 c.c.. La vicenda processuale riflette la consueta dialettica tra l'interesse del fideiussore a liberarsi tempestivamente dal vincolo e l'esigenza dell'ente creditore di azionare gli strumenti convenzionalmente previsti, riproponendo la complessa tematica del rapporto tra **fideiussione autonoma e decadenza del creditore**.

2.2 — Nullità parziale e mancata prova dell'essenzialità delle clausole

Nell'affrontare i primi due motivi di ricorso, la Suprema Corte nell'ordinanza n. 21402 del 2026 ne ha dichiarato l'inammissibilità per mancata censura della ratio decidendi del giudice di merito. I giudici di legittimità hanno ricordato che la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «la nullità delle clausole non comporta la nullità dell'intero contratto ove non si dimostri la relativa essenzialità». La parte che deduce l'invalidità dell'intero rapporto negoziale ha l'onere di provare **l'interdipendenza delle singole pattuizioni** e di allegare e provare un pregiudizio concreto, dovendo l'eventuale nullità astratta elidere l'obbligazione assunta e rendere inesigibile il credito vantato.

In ordine alla rilevabilità d'ufficio, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il potere di rilievo officioso del magistrato non può estendersi all'intero regolamento negoziale, gravando unicamente sulla parte interessata alla caducazione integrale del vincolo l'onere processuale di comprovare l'interdipendenza funzionale tra le pattuizioni. Sul piano dogmatico, tale soluzione conferma che la nullità di singole clausole non conduce all'abbattimento automatico dell'intero vincolo, preservando l'obbligazione di garanzia in assenza di idonea dimostrazione dell'essenzialità delle clausole per il consenso contrattuale.

Inoltre, la Corte ha sottolineato come la corte territoriale abbia ritenuto dirimente la mancata prova dell'elisione del debito o dell'inesigibilità del credito garantito, rilievo di merito che non risultava validamente censurato dai ricorrenti nell'atto di impugnazione.

Resta, comunque, fermo che la **tutela dell'ordine pubblico economico** trova nella conservazione del negozio valido il canone di chiusura dell'ordinamento. L'ordinanza n. 21402 del 2026 riafferma che la nullità speciale antitrust si arresta alle pattuizioni illegittime, imponendo a chi invochi la caducazione

dell'intero contratto un rigoroso assolvimento dell'onere probatorio circa l'interdipendenza tra clausola e assetto complessivo degli interessi.

2.3 — La clausola a prima richiesta e la sufficienza dell'istanza stragiudiziale

Esaminando il terzo motivo di impugnazione, la Terza Sezione Civile nell'ordinanza n. 21402 del 2026 ha disatteso la tesi dei fideiussori, rigettando il motivo nel merito. La Corte ha affrontato il nodo cruciale del concorso tra l'art. 1957 c.c., riemerso a seguito della nullità della deroga convenzionale, e la presenza della **clausola di pagamento a prima richiesta**. Richiamando i precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che la presenza di una clausola a prima richiesta è indicativa della natura autonoma della garanzia, potendo tale natura essere smentita da altre clausole contrattuali la cui dimostrazione grava su chi ne eccepisce il carattere non autonomo.

Riconosciuta l'autonomia della garanzia, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante». Il collegio ha rilevato come il giudice di merito avesse accertato il compimento di un'iniziativa stragiudiziale idonea a scongiurare la decadenza.

Tale approdo ermeneutico armonizza le esigenze di certezza temporale proprie dell'art. 1957 c.c. con la funzione economico-sociale del **Garantievertrag o garanzia autonoma**. Nel delicato snodo tra **fideiussione autonoma e decadenza del creditore**, pretendere l'avvio immediato di un'azione giudiziale contro l'obbligato principale snaturerebbe la clausola a prima richiesta, il cui scopo risiede nell'assicurare al creditore una **tutela rapida e diretta** svincolata dalle eccezioni spettanti al debitore garantito. L'invio dell'intimazione stragiudiziale assolve pienamente alla funzione di informare il garante e manifestare la persistenza dell'interesse creditorio.

Resta, comunque, fermo che, quale deduzione logica dal principio espresso dalla Corte, l'invio dell'istanza stragiudiziale deve intervenire entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per impedire che l'inadempimento del termine legale consumi definitivamente l'efficacia della garanzia autonoma.

03. Oneri probatori, perimetro temporale e il recente arresto delle Sezioni Unite

3.1 — L'ordinanza interlocutoria n. 22408 del 2026 e l'efficacia temporale dell'intesa

Il perimetro dell'accertamento probatorio ha costituito oggetto di attenta disamina anche nell'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile n. 22408 del 30 giugno 2026⁴, pronunciata all'esito dell'adunanza camerale del 16 giugno 2026. In tale provvedimento, la Corte ha riferito la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la quale richiama i conformi arresti nomofilattici secondo cui il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia «opera come prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale esclusivamente con riferimento alle fideiussioni stipulate nell'ambito temporale al quale può essere riferito tale accertamento».

Nel caso sottoposto all'ordinanza interlocutoria, le garanzie fideiussorie erano state sottoscritte negli anni 2007 e 2009, ponendo la questione dell'efficacia probatoria del provvedimento del 2005 a distanza di anni dalla conclusione dell'istruttoria. La proposta evidenziava che per i contratti successivi l'interessato deve offrire altra e specifica prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sul mercato al momento della stipulazione.

La Prima Sezione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili, successivamente intervenuta con la citata sentenza n. 24825 del 2026, la quale ha composto la materia statuendo che, al di fuori del perimetro temporale e oggettivo, il provvedimento degrada a mero elemento di prova, da solo non sufficiente, da valutare unitamente agli altri elementi di giudizio.

Resta, comunque, fermo che la rigorosa delimitazione temporale e contenutistica dell'accertamento di vigilanza impedisce l'applicazione indifferenziata di presunzioni probatorie, esigendo un'attenta disamina della vicinanza temporale della singola pattuizione rispetto all'illecito antitrust accertato nel 2005.

3.2 — Rilevabilità officiosa, preclusioni e controversie stand alone

Un ulteriore profilo di rigoroso rigore processuale attiene al regime delle preclusioni e alla rilevabilità officiosa della nullità contrattuale. Con l'ordinanza della Prima Sezione Civile n. 28988 del 3 novembre

2025⁵, pronunciata all'esito del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la Suprema Corte, richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che «la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie».

L'ordinanza n. 28988 del 2025 ha precisato che la rilevazione officiosa della nullità postula che i presupposti di fatto risultino ritualmente dagli atti del giudizio di merito, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove. Qualora gli elementi costitutivi della fattispecie non siano stati tempestivamente acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie, il potere di rilievo officioso del giudice non può supplire all'omissione della parte.

Altresì, la decisione ha confermato che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non ha attitudine di prova privilegiata nelle controversie di tipo stand alone. Nelle cause promosse in via autonoma, spetta al garante che deduce l'intesa restrittiva della concorrenza adempiere integralmente agli ordinari oneri di allegazione e prova stabiliti dal codice di procedura civile.

Resta, comunque, fermo che la disciplina processuale delle preclusioni presidia la certezza del contraddittorio e la lealtà tra le parti. L'insegnamento espresso dall'ordinanza n. 28988 del 2025 evidenzia come le eccezioni fondate sulla violazione dell'ordine pubblico economico debbano radicarsi saldamente sul compendio fattuale tempestivamente introdotto nei gradi di merito.

3.3 — Il nuovo equilibrio sistematico tra tutela antitrust e stabilità del credito bancario

La coordinazione tra la decisione della Terza Sezione n. 21402 del 2026 e i conformi arresti nomofilattici delle Sezioni Unite delinea un **assetto sistematico coerente** per il diritto bancario e delle garanzie commerciali. In punto di **fideiussione autonoma e decadenza del creditore**, il superamento delle tesi oltranziste, inclini a ipotizzare la caducazione dell'intero regolamento contrattuale o l'automatica estinzione della garanzia per mancato avvio dell'azione giudiziale contro il debitore principale, restituisce certezza a un settore economico strategico per il sostegno alle attività produttive.

La distinzione tra il vincolo della deroga all'art. 1957 c.c. e la validità della garanzia a prima richiesta costituisce il perno di tale ritrovato equilibrio. Da una parte, viene cancellata la facoltà per l'istituto finanziatore di rimanere inerte per anni senza manifestare la pretesa creditizia; dall'altra, viene

preservata l'**autonomia funzionale della garanzia**, consentendo alla banca di attivare il garante con un'iniziativa stragiudiziale inviata entro il semestre per manifestare la persistenza dell'obbligazione.

Sotto il profilo operativo e contenzioso, i difensori e gli operatori del credito sono chiamati a rimodulare le proprie strategie. Per il creditore, costituisce opportuna cautela pratica formalizzare una tempestiva richiesta stragiudiziale entro il semestre dalla scadenza dell'obbligazione garantita, documentando con precisione la ricezione dell'atto da parte del garante. Per il garante, l'eccezione di decadenza deve confrontarsi con il **tenore letterale della pattuizione**, verificando l'eventuale presenza di clausole a prima richiesta che rendono pienamente efficace l'intimazione stragiudiziale ricevuta.

Resta, comunque, fermo che la **nomofilachia della Corte di Cassazione** ha fornito una risposta matura ed equilibrata alle problematiche scaturite dallo schema contrattuale ABI. L'intersezione tra le regole della concorrenza e i canoni del diritto delle obbligazioni dimostra come l'ordinamento sia capace di sanzionare l'illecito anticoncorrenziale senza sacrificare le **ragioni di tenuta del mercato del credito** e la stabilità delle relazioni negoziali.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Codice Civile](#) — **Della fideiussione e della nullità del contratto** (artt. 1419, 1936, 1938, 1945 e 1957)

[Legge 10 ottobre 1990, n. 287](#) — **Norme per la tutela della concorrenza e del mercato** (art. 2)

[Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea](#) — **Disciplina delle intese restrittive della concorrenza** (art. 101)

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21402** — (Pres. L.A. Scarano, Rel. G. Cricenti) — Nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI 2003 e idoneità dell'iniziativa stragiudiziale ad impedire la decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. in presenza di clausola di pagamento a prima richiesta. Esito: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese. Punto: dispositivo P.Q.M.

2. **Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994** — (Pres. f.f. G. Raimondi, Rel. A. Valitutti) — Principio di conservazione del negozio ed operatività della nullità parziale per i contratti di fideiussione a valle riproduttivi delle clausole censurate dall'Autorità Garante ex art. 2 L. 287/1990. Esito: rigetta il ricorso e compensa le spese. Punto: dispositivo P.Q.M.
3. **Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825** — (Pres. P. d'Ascola, Rel. P. Porreca) — Efficacia di prova privilegiata del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 circoscritta al perimetro temporale e alle sole fideiussioni omnibus; sufficienza dell'istanza stragiudiziale con clausola a prima richiesta. Esito: dichiara i principi di diritto e rimette gli atti al Tribunale rimettente. Punto: dispositivo P.Q.M.
4. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22408** — (Pres. M. Di Marzio, Rel. M. Falabella) — Rilevanza del profilo temporale e necessità di prova autonoma per fideiussioni stipulate al di fuori del periodo 2002-2005 oggetto dell'istruttoria di vigilanza. Esito: rimette la causa sul ruolo in attesa delle Sezioni Unite. Punto: dispositivo P.Q.M.
5. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 3 novembre 2025, n. 28988** — (Pres. M. Di Marzio, Rel. M. Marulli) — Condizioni di fatto per la rilevazione officiosa della nullità contrattuale antitrust; preclusioni probatorie nelle controversie stand alone e rigetto dell'eccezione tardiva. Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna in parte alle spese verso la controparte e la Cassa delle Ammende. Punto: dispositivo P.Q.M.



Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.